

CONTRATTO DI NOLEGGIO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – CONDIZIONI GENERALI

TRA

Ditta Silvestri Salvatore Impianti Elettrici e Tecnologici con sede legale in C.da Pagliara, s.n.c. a Monteroduni (IS) P.Iva 00828690941 nella persona del Titolare Silvestri Salvatore, nato a Paduli (BN) il 22/05/1975 e residente a Monteroduni (IS) in C.da Pagliara s.n.c., C.F. (Locatore)

E

Comune di Longano, con sede legale in Longano (IS), Via G. Marconi, 2. P. IVA 00069890945, in persona di Cetrone Bernardo, nato ad Isernia il 5/4/1965 C.F. CTRBNR65D05E335H, Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – Vigilanza (Cliente).

1. OGGETTO

Il presente contratto disciplina le modalità di noleggio e manutenzione degli apparati forniti ed installati dal Locatore, meglio indicati nella Determinazione, n. **62/2022** del Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. DEFINIZIONI

Con il termine "apparati" si intendono le telecamere, i NAS di registrazione, gli armadi, i server, gli apparati radio e tutti gli altri strumenti di proprietà del Locatore, installati per la fruizione del sistema di videosorveglianza. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, troveranno applicazione i termini, le definizioni e le condizioni dell'offerta economica. Con il termine "Cliente" si intende il Comune di Longano, utilizzatore degli impianti quale ente pubblico. Con il termine "Locatore" si intende la Ditta Silvestri Salvatore con sede legale in C.da Pagliara, s.n.c. a Monteroduni (IS).

3. FORMAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo si intenderà concluso al momento della sottoscrizione dello stesso, unitamente alle presenti Condizioni, in tutte le pagine di cui sono composti. La durata del contratto è comunque stabilita per il periodo 07/11/2022 – 06/11/2026 (anni 4).

4. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

Gli apparati consegnati ed installati precedentemente nei punti indicati dal Cliente, non potranno essere trasferiti altrove senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Sarà cura del Cliente verificare che presso i luoghi di installazione vi sia disponibilità di corrente elettrica e dei supporti (pali o altro) per il posizionamento degli apparati. Il Cliente si impegna a garantire, in qualsiasi momento, l'accesso nel luogo di installazione di personale incaricato dal Locatore che verifichi lo stato di conservazione e manutenzione degli apparati in noleggio. Il Locatore conferma e attesta che gli apparati installati sono rispondenti alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed inquinamento nonché alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. In ogni caso il Locatore si impegna a consegnare tutte le certificazioni degli apparati che si rendessero necessarie ai sensi di legge, nonché ogni altro documento indispensabile per l'utilizzo degli apparati stessi.

5. CUSTODIA ED USO

Il Cliente si impegna ad usare e custodire con diligenza gli apparati noleggiati dalla data di inizio del contratto sino alla loro restituzione. È fatto espresso divieto al Cliente di manomettere parti interne ed esterne e/o alterarne il software. Il Cliente si impegna, altresì, a mettere in opera tutti i dispositivi che fossero prescritti a causa della natura degli apparati, al rispetto delle norme antinfortunistiche e antinquinamento, nonché di ogni norma generale o particolare che possa riferirsi ai beni stessi ed al loro uso; sottoporre i beni a tutte le verifiche, ispezioni disposte per legge o con provvedimento della P.A.; osservare tutte le istruzioni impartite dal Locatore per l'uso degli apparati; impedire la costituzione da parte di terzi di vincoli, pegini o privilegi di qualsiasi natura sugli apparati; dare immediata notizia al Locatore, a mezzo di lettera raccomandata Ar. di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i suoi diritti.

6. PAGAMENTO

Per il noleggio di tutti gli apparati specificatamente indicati, il Locatore addebiterà al Cliente il canone meglio specificato nell'offerta economica (€ 19.950,00 al netto dell'Iva), anche frazionato. Il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o rillardato per qualsiasi causa o motivo anche per fatto del Locatore che ritardi la consegna o il funzionamento di tutti o parte degli apparati. In caso di ritardo nel pagamento, il Locatore addebiterà al singolo Cliente gli interessi di mora sulle somme non corrisposte puntualmente. Dei interessi verranno calcolati ad un tasso nominale annuo pari a quello indicato dall'art. 5) del D. Lgs. n. 231/02, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta fermo, in tal caso, il diritto del Locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9) delle presenti contrattuali.

7. GUASTI E MANUTENZIONI

Il Cliente è tenuto a comunicare al Locatore, ogni guasto e/o malfunzionamento che dovesse interessare gli apparati oggetto del presente contratto. Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Locatore. Il Cliente potrà far valere nei confronti del Locatore eventuali inadempimenti e/o ritardi in relazione al funzionamento degli apparati o parti di essi, fino a sospendere o ritardare il pagamento del canone in caso di prolungata e/o reiterata inadempienza da parte del Locatore.

8. ASSICURAZIONE

Il Locatore, salvo patto contrario, provvederà all'assicurazione degli apparati a propria cura e spese. Al verificarsi di un sinistro il Cliente sarà tenuto a farne immediata denuncia al Locatore. Il Cliente, comunque, dovrà fare tutto il possibile per evitare o limitare il danno. In caso di sinistro parziale, il Cliente proseguirà nel pagamento dei canoni sempre che il Locatore provveda alla sostituzione e/o riparazione degli apparati nei termini d'uso. In caso di sinistro che comporti la perdita totale di alcuni apparati, il Locatore sarà tenuto ad intervenire con la sostituzione degli impianti danneggiati immediatamente per le componenti radio e in un tempo limitato per gli apparati video compatibilmente con i tempi di consegna di eventuale fornitore terzo. Il Cliente è comunque tenuto a proseguire nel pagamento dei canoni nella misura proporzionalmente ridotta che gli verrà comunicata dal Locatore.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

Verificatosi anche uno solo dei seguenti casi, il Locatore potrà risolvere, mediante comunicazione scritta, il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.:

-ritardo protrattosi per oltre venti giorni nel pagamento anche di uno solo dei canoni previsti dall'art. 6); resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno al Locatore di avvalersi della presente clausola;
-inadempimento da parte del Cliente rispetto anche ad una delle obbligazioni di cui ai punti 4), 5), 7) e 8).

Realizzatasi una delle ipotesi di cui sopra il Cliente, fermo restando l'obbligazione di restituzione immediata dei beni, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà tenuto entro 5 giorni dalla comunicazione di risoluzione:

- al pagamento di tutte le somme dovute al Locatore per canoni, interessi ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
- al pagamento, a titolo di penale, della somma dei canoni non ancora scaduti;
- al pagamento degli interessi di mora nella misura di cui all'art. sub 6), sino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo;

E, altresì, in facoltà del Locatore risolvere il contratto, nei termini e modalità di cui sopra, nel caso in cui il Cliente divenga insolvente, chieda di essere ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o altra forma di controllo amministrativo.

SILVESTRI SALVATORE

Via Pagliara snc- 86075 Monteroduni (IS)
Cod. Fisc. SLV SVT 75E22 G2275
Partita IVA 0082-869 0941

COMUNE DI LONGANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(M. Ilio Bernardo Cetrone)



Restano ferme, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, le obbligazioni ancorché non scadute, comunque a carico del Cliente a norma di questo contratto, per spese rimborsi, indennità restituzioni e penali e risarcimento di danni ulteriori. Tutte le somme pagate al Locatore in esecuzione del contratto saranno da questi definitivamente acquisite.

Nel caso in cui il Locatore decida di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e chiederne invece l'adempimento, previa semplice dichiarazione, il Cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine e dovrà corrispondere oltre a tutti i canoni scaduti, maggiorati degli interessi, anche quelli a scadere in un'unica soluzione, previa attualizzazione di questi ultimi in base al tasso contrattuale.

10. RECESSO

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di noleggio senza applicazione di alcuna penale, restituendo tutti i materiali installati. Qualora il Cliente receda prima dello scadere del termine minimo di cui sopra dovrà pagare una penale pari a tutti i canoni a scadere sino alla scadenza del termine minimo stesso, salvo l'obbligo di restituzione degli apparati. Il recesso, in ogni caso, non sarà efficace se non sarà esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r con un preavviso di 60 giorni.

11. RICONSEGNA DEI BENI

Salvo quanto previsto dal successivo art. 13), il Cliente, al termine della locazione o quando si verifichi un'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 9) che precede, deve restituire al Locatore gli apparati con ogni pertinenza ed accessorio (inclusi documenti, manuali ed istruzioni) in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d'uso. La riconsegna dovrà effettuarsi nel luogo che verrà indicato dal Locatore. Il Cliente potrà considerarsi liberato da ogni responsabilità solo dopo avere effettuato la consegna nei detti termini ed aver provveduto al pagamento di ogni somma dovuta al Locatore a titolo di canoni, interessi spese e penali. In caso di ritardata o mancata restituzione degli apparati, fermo restando il diritto del Locatore di agire per la repressione di eventuali reati connessi a tale evento, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari a due trentesimi del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo nella restituzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

12. SCONTI

E' in facoltà del Locatore accordare al cliente uno sconto mensile, qualora decida di prolungare la durata del noleggio.

13. RISCATTO

Il Cliente, con decorrenza dal termine finale della locazione, potrà rendersi acquirente degli apparati in noleggio purché abbia:

- inviato al Locatore avviso scritto, a mezzo di raccomandata Ar, di avvalersi del diritto di opzione, almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione;
- puntualmente e regolarmente versato ogni importo comunque dovuto al Locatore sino alla scadenza del presente contratto;
- pagato al Locatore, entro la scadenza del contratto, il prezzo di acquisto concordato tra Locatore e Cliente.

Qualora il contratto preveda la locazione di più beni, l'opzione di acquisto potrà essere esercitata soltanto per alcuni di essi in accordo con il Locatore. Saranno a carico del Cliente tutti gli oneri e spese di trasferimento della proprietà.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO-SUBLOCAZIONE-PEGNO E PRIVILEGIO

Il Cliente non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore, né potrà sublocare gli apparati o cederli in uso a terzi a qualsiasi titolo. Gli apparati non potranno formare oggetto di pegno, oneri, privilegi o vincoli di sorta da parte del Cliente.

15. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di noleggio dovrà farsi riferimento alla disciplina del contratto di cui agli art. 1615 e ss. c.c. nonché alle leggi speciali in vigore.

16. VARIAZIONI

Qualora il Cliente, durante la vigenza del presente contratto, intenda usufruire di ulteriori apparati in noleggio sarà tenuto a sottoscrivere un contratto integrativo nei termini e modalità di cui all'art. sub 3).

17. ELEZIONE DI DOMICILIO

Si da atto, sin d'ora, che il domicilio del Locatore presso il quale il Cliente è tenuto a farè i pagamenti e restituire gli apparati è quello della sede con sede legale in Monteroduni (IS) Contrada Pagliara, s.n.c.

18. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Isernia.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Cliente autorizza il Locatore a comunicare i dati che lo riguardano e quelli relativi al presente contratto ed al suo svolgimento agli Enti istituzionali; il Cliente consente, altresì, espressamente che i dati riportati nel presente contratto e quelli riguardanti il suo successivo

SILVESTRI SALVATORE

Via Pagliara snc- 86075 Monteroduni (IS)
SILVESTRI SALVATORE IMPIANTI ELETTRICHE TECNOLOGICI

Cod. Fisc. SLV SVT 75E22 G227S

Partita IVA 0082 869 0941

Il Cliente dichiara espressamente di aver letto tutte le clausole di noleggio sopra riportate e di approvarle specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i patti di cui agli artt. 4 (consegna ed installazione), 5 (custodia ed uso), 6 (pagamento), 7 (guasti e manutenzione), 8 (assicurazione), 9 (clausola risolutiva espressa e decaduta dal beneficio del termine), 10 (riconsegna dei beni), 11 (riscatto), 13 (cessione del contratto-sublocazione e pegno), e 17 (foro competente).

Silvestri Salvatore Impianti Elettrici e Tecnologici

SILVESTRI SALVATORE

Via Pagliara snc- 86075 Monteroduni

Cod. Fisc. SLV SVT 75E22 G227

Partita IVA 0082 869 0941

COMUNE DI LONGANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(M. Ilio Bernardo Cetrone)

Comune di Longano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(M. Ilio Bernardo Cetrone)



LONGANO

27 OTT 2022